

Ordinanza sull'allerta e l'allarme (Ordinanza sull'allarme, OAll)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 agosto 2010¹ sull'allarme è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sull'allerta, l'allarme e la rete radio nazionale di sicurezza
(Ordinanza sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza, OARS)

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. le competenze e la procedura per l'allerta e l'allarme nonché per la diffusione di raccomandazioni di comportamento nell'ambito della protezione della popolazione;
- b. le competenze e la procedura per l'esercizio e la manutenzione di un'infrastruttura unitaria per la radiotelefonìa e la trasmissione di dati tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza federali e cantonali nonché i gestori di infrastrutture critiche (rete radio di sicurezza).

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Disposizioni generali concernenti l'allerta e l'allarme

Art. 16 cpv. 2, frase introduttiva, e 3

² L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) svolge i compiti seguenti:

³ Il DDPS emana disposizioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi d'allarme.

RS

¹ RS 520.12

Titolo dopo l'art. 20

Sezione 6a: Rete radio di sicurezza

Art. 20a

¹ La Confederazione e i Cantoni allestiscono e gestiscono una rete radio di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa degli organi secondo l'articolo 1 lettera b.

² L'UFPP è responsabile, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza federali e cantonali, per la componente nazionale della rete radio di sicurezza. I compiti comprendono:

- a. l'elaborazione di direttive tecniche per l'utilizzo della rete radio di sicurezza;
- b. la pianificazione della copertura radio, delle ubicazioni e della rete radio ;
- c. il coordinamento dell'interconnessione e del collegamento delle sottoreti dei Cantoni e del Corpo delle guardie di confine;
- d. la garanzia dell'esercizio tecnico (incluso l'esercizio in parallelo) e della salvaguardia del valore dell'intera rete a livello nazionale;
- e. l'esercizio del Key Management Center;
- f. la gestione dei release, delle configurazioni, del ciclo di vita e delle modifiche;
- g. l'approntamento di elementi di interfaccia normalizzati;
- h. la garanzia di ampliamenti delle capacità;
- i. l'approntamento di gateway per l'esercizio in parallelo delle sottoreti esistenti e di quelle nuove dei Cantoni e del Corpo delle guardie di confine;
- j. l'acquisizione e il rilascio di licenze a livello nazionale;
- k. la migrazione a nuove tecnologie;
- l. la formazione centralizzata degli utenti del sistema.

³ La Confederazione può concludere con i Cantoni accordi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti nazionali e cantonali della rete radio di sicurezza.

Art. 21, rubrica

Assunzione dei costi dei sistemi tecnici destinati a dare l'allarme alla popolazione

Art. 21a Assunzione dei costi della rete radio di sicurezza

¹ La Confederazione si assume i costi derivanti:

- a. dall'approntamento, dall'esercizio e dalla salvaguardia del valore delle componenti nazionali;

- b. dall'approntamento, dall'esercizio e dalla salvaguardia del valore di ubicazioni della Confederazione e delle loro infrastrutture;
- c. dall'approntamento dei terminali e dall'allacciamento delle centrali d'intervento delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza federali.

² Si assume in misura proporzionale i costi derivanti dalla contenza delle stazioni di trasmissione cantonali da parte delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza federali.

³ I Cantoni si assumono i costi derivanti:

- a. dall'approntamento, dall'esercizio e dalla salvaguardia del valore delle infrastrutture delle loro sottoreti;
- b. dall'allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alla componente nazionale;
- c. dai collegamenti ridondanti tra le reti parziali;
- d. dall'approntamento dei terminali e dall'allacciamento delle centrali di comando delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza cantonali.

⁴ Si assumono in misura proporzionale i costi derivanti dalla contenza delle stazioni di trasmissione della Confederazione da parte delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza cantonali.

⁵ I gestori di infrastrutture critiche si assumono i costi dei propri terminali.

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 8: Restrizioni della proprietà e responsabilità

Art. 22

¹ I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le infrastrutture per l'allerta e l'allarme. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

² Se un terzo subisce un danno causato da un impianto di cui al capoverso 1 ubicato su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzione del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negligenza grave del proprietario, questi risponde del danno.

³ Le restrizioni della proprietà e la responsabilità per infrastrutture della rete radio di sicurezza sono disciplinate dalla legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni.

Art. 24a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ La Confederazione si assume i costi derivanti dall'esercizio in parallelo nel quadro della salvaguardia del valore della rete radio di sicurezza fino al più tardi al 2025.

² RS 784.10

² Può prefinanziare ai Cantoni la sostituzione delle loro stazioni base acquistate dopo il 2012 a condizione che in questo modo si possa abbreviare l'esercizio in parallelo e tale soluzione risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento al più tardi entro fine 2027.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere federale, Walter Thurnherr